

**COMUNI DI:
CARAMANICO TERME
ABBATEGGIO
SALLE
SANT'EUFEMIA A MAIELLA
Provincia di Pescara**

GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Settembre 2016

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO - PROROGA.....	4
ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ART. 5 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA.....	5
ART. 6 - CONTROLLO DELL'ENTE	5
ART. 7 - MODALITÀ MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	7
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	7
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE	7
ART. 10 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	8
ART. 11 - PAGAMENTI	9
ART. 12 - ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI	9
ART. 13 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	10
ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	10
ART. 15 - OBIETTIVI	10
ART. 16 - SPESE DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.....	11
ART. 17 - PENALITÀ	12
ART. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	14
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 20 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE.....	15
ART. 21 - CONTROVERSIE.....	15
ART. 22 - SPESE	16
TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	17
ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE	17
ART. 24 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	18
ART. 25 - PERSONALE IN SERVIZIO	19
ART. 26 - MEZZI E ATTREZZATURE.....	20
ART. 27 - CENTRI SERVIZI DELL'IMPRESA APPALTATRICE	23
ART. 28 - ECOSPORTELLO	23
ART. 29 - CALENDARIO DEI SERVIZI E COMUNICAZIONE E APPLICAZIONE INFORMATIVA	23
ART. 30 - COOPERAZIONE	25
ART. 31 - AVVIO DEI SERVIZI E FASE TRANSITORIA	25
ART. 32 - TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	26
ART. 33 - RISERVATEZZA.....	26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

Oggetto del presente capitolato è l'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014).

I servizi oggetto dell'appalto saranno svolti nei territori dei Comuni di: Caramanico Terme, Abbateggio, Salle e Sant'Eufemia a Maiella. Per semplicità, nel seguito, il termine "Comuni" si riferirà a tutti i Comuni oggetto di appalto, mentre il termine "Ente" si riferirà al Comune di Caramanico Terme in qualità di Comune capofila.

I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nei territori dei Comuni secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Tecnico, allegato come parte integrante al presente Capitolato, sono i seguenti:

- a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare;
 1. raccolta domiciliare della frazione secca non recuperabile, della frazione organica, della carta e del cartone, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 2. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F prodotti da utenze domestiche;
 3. raccolta domiciliare su chiamata dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e degli scarti verdi prodotti da utenze domestiche;
 4. realizzazione e gestione delle cassette informatizzate, comprensivo dello svuotamento e lavaggio dei contenitori posizionati internamente;
 5. realizzazione nel territorio comunale e gestione di un Centro di Raccolta, comprensivo del presidio, dello svuotamento dei contenitori e quant'altro necessario, secondo quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati;
 6. trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare, compreso ogni onere/ricavo di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero;
- b) altri servizi di igiene urbana e complementari compresi trasporti ad impianti autorizzati e ogni onere di smaltimento finale e/o trattamento;
- c) attivazione e gestione di un sistema di premialità alle utenze virtuose e di un sistema di tracciabilità e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze;
- d) campagna di formazione e sensibilizzazione.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 3 dell'art 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell'Ente.

ART. 2 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente potrà sostituire l'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 18.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - Durata dell'appalto - Proroga

Il contratto avrà la durata di **sette anni (ottantaquattro mesi)**. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo una proroga di mesi sei come specificato al comma seguente.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, l'impresa appaltatrice previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

Eventuali proroghe successive, fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, potranno prevedere integrazioni contrattuali, purché nel rispetto di quanto espresso al seguente art. 13 del presente Capitolato.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.

Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti l'impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. E' fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo residuo dei predetti investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino a allora dallo stesso percepiti.

ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

- a) il presente "Capitolato Speciale d'Appalto", firmato per accettazione dalla Ditta aggiudicataria;
- b) il "Disciplinare Tecnico", firmato per accettazione dalla Ditta aggiudicataria, compreso l'elenco dei prezzi unitari;
- c) il Piano Programma Organizzativo (PPO) di esecuzione del servizio proposto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara ed eventuali altri documenti tecnici del progetto offerta;

- d) l'elenco delle proposte migliorative ed integrative offerte dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara;
- e) il cronoprogramma.

Si evidenzia che l'Ente appaltante non ha redatto il DUVRI e che tale documento potrà essere redatto/aggiornato dallo stesso Ente, anche su proposta della Ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità del servizio; tale documento potrà, inoltre, essere redatto/integrato su proposta della Ditta aggiudicataria od a seguito della valutazione dell'Ente appaltante, a cura della Ditta aggiudicataria stessa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionali e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto.

ART. 5 - Condizioni alla scadenza

Gli automezzi utilizzati dall'impresa appaltatrice saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto e rimarranno di proprietà della stessa.

Le attrezzature ed i contenitori (cassette informatizzate, bidoni e/o cassonetti e/o campane), comprese le eventuali dotazioni hardware, distribuiti e/o installati sul territorio nel corso dell'appalto, ad integrazione e/o in sostituzione di quelli esistenti di proprietà comunale o di terzi, di qualunque tipo e volume, rimarranno di proprietà dei Comuni.

Sarà responsabilità dell'I.A., al termine del Contratto, garantire al nuovo soggetto gestore la continuità di utilizzo dei sistemi informatizzati messi in opera, ed attivarsi per evitare qualunque sospensione delle attività di contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da parte delle utenze o la tracciabilità dei flussi di rifiuti prodotti nel territorio. Sarà inoltre responsabilità dell'I.A. garantire che qualunque banca dati o contenuto informativo, che rimarrà di proprietà dei Comuni, possa essere utilizzato dai Comuni stessi e dal nuovo soggetto gestore senza alcuna penale, vincolo od altro che ne possa limitare la continuità gestionale. Tale clausola si applica titolo indicativo, ai database delle utenze, al censimento delle attrezzature stradali o di prossimità, ai database della consegna di attrezzature ammortizzabili e non destinati alle utenze. A tal pro, i contenuti informativi di cui sopra dovranno essere resi, alla scadenza, in formati elettronici compatibili con le comuni strumentazioni informatiche a disposizione dei Comuni.

Altresì il Centro di Raccolta e tutte le relative opere civili, comprese le attrezzature ed i contenitori e le eventuali dotazioni hardware, distribuiti e/o installati sul territorio nel corso dell'appalto, di qualunque tipo e volume, rimarranno di proprietà dei Comuni.

Si specifica che gli oneri di investimento del Centro di Raccolta, comprese le attrezzature ed i contenitori e le eventuali dotazioni hardware, distribuiti e/o installati sul territorio nel corso dell'appalto e le cassette informatizzate compresa ogni dotazione hardware e software, a carico dell'I.A. potranno essere ammortizzati in anni 14 (quattordici), per cui al termine dell'appalto, la ditta subentrante dovrà corrispondere all'I.A. il prezzo residuo delle predette opere ed attrezzature, dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino a allora dallo stesso percepiti e corrispondenti a sette annualità.

Tale prezzo residuo verrà computato prendendo a riferimento gli elementi di costo inizialmente indicati dalla Ditta in sede di offerta e nella relazione economica a giustificazione della stessa.

ART. 6 - Controllo dell'Ente

L'Ente provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi nominando a tal fine il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del D.lgs. 56/2016.

Il Direttore dell'esecuzione, nonché gli eventuali assistenti dello stesso, possono dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

I servizi contrattualmente previsti che l'impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qual volta si verifichino le cause suddette. Per tali servizi non eseguiti si provvederà a decurtare dal canone il relativo onere.

L'impresa appaltatrice deve realizzare un sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. A questo scopo l'I.A. deve presentare nell'offerta tecnica un fascicolo denominato *“descrizione di un sistema di premialità alle utenze virtuose a carico dalla ditta aggiudicataria e di un sistema di tracciabilità e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze in modo da facilitare il controllo dei servizi da parte della Stazione Appaltante”* che consenta all'Ente di conoscere, con cadenza almeno settimanale, le seguenti informazioni:

- numero e tipo di utenze servite,
- numero di abitanti serviti,
- estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata,
- quantità di rifiuti raccolti, in funzione del tipo di rifiuto (come identificato dai codici CER, compresi i RAEE, i rifiuti ingombranti ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani), della frequenza e delle modalità di raccolta (porta a porta, cassonetto stradale, centri di raccolta), del tipo di utenza (domestica e non domestica e delle altre categorie previste dalle norme) e delle modalità di rilevazione (manuale o automatica),
- flussi giornalieri di utenti e di materiali nel Centro di Raccolta, compresi orari di apertura del centro,
- tipo e frequenza dei disservizi verificatisi, compreso numero, gravità e localizzazione degli errati conferimenti,
- destinazione delle frazioni di rifiuti raccolte; centri di trattamento, di recupero, di preparazione per il riutilizzo e di smaltimento (comprese le piattaforme di selezione e valorizzazione dei materiali raccolti in maniera differenziata e gli impianti di smaltimento/discariche) utilizzati, ecc.,
- somme eventualmente pagate dall'appaltatore agli impianti di destino, nonché i corrispettivi riconosciuti dai Consorzi del sistema Conai o dagli altri Consorzi per la raccolta, il riutilizzo e/o la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti,
- eventuali dati sul compostaggio domestico e di comunità,
- numero, tipo e caratteristiche di contenitori utilizzati per la raccolta differenziata domiciliare e per quella stradale,
- numero dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per tipologia (quantità di rifiuti trasportate),
- numero di eventi, mercati, sagre e feste specificatamente individuati
- ogni altra informazione necessaria alla compilazione del MUD o documento equivalente,
- descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti e delle campagne effettuate per la sensibilizzazione degli utenti,
- numero e qualifica degli addetti al servizio e durata delle loro prestazioni in relazione alle diverse modalità di realizzazione della raccolta dei rifiuti,
- la programmazione dei servizi per la settimana successiva,
- report dettagliato sulle aree "critiche" (zone dove vi è maggiore presenza di abbandono o errata gestione del servizio da parte delle utenze);
- report dettagliato su eventuali modifiche da apportare al sistema di raccolta.

Il progetto del sistema deve comprendere la descrizione degli strumenti e delle apparecchiature necessari al suo funzionamento.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla gestione della banca dati utenti, compresi aggiornamenti, verifiche, controlli, flussi di dati ed eventuale inizializzazione dei codici a barre e/o trasponder ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore.

I dati dovranno essere trasmessi ai Comuni in forma di tracciato compatibile con la strumentazione informatica degli stessi e pertanto, se necessario, la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei Comuni gratuitamente un tecnico informatico che collabori a rendere compatibili ed utilizzabili i dati trasmessi dalla Ditta stessa.

I dati dovranno essere trasmessi con la cadenza richiesta dall'Ente e con modalità adeguate all'eventuale sviluppo della tariffa puntuale prevista dall'Ente.

L'Ente avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'impresa appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

ART. 7 - Modalità minime obbligatorie di espletamento dei servizi

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- garantire ai Comuni un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel Disciplinare Tecnico;
- svolgere il servizio di norma prevalentemente in orario diurno, anche su più turni, quindi evitando, se non in accordo con l'Ente, raccolte in orari prevalentemente notturni;
- garantire un continuo rapporto con le utenze, anche tramite la gestione di un ecosportello;
- organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti.

ART. 8 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti i rifiuti, l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'Ente e dall'incaricato designato al controllo dei servizi.

ART. 9 - Deposito cauzionale

Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere ridotta nei modi e nei termini previsti dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, in caso di possesso di idonei requisiti che dovranno essere allegati alla documentazione in originale o copia conforme.

La ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nelle forme e modalità previste dall'articolo 93, commi 2 e 3, e dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale offerto in sede di gara, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata all'Ente appaltante, quale Ente garantito, e deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del contratto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria di valore incrementato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; detto incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La ditta aggiudicataria ha facoltà di ridurre l'importo di cui al precedente comma, nelle ipotesi previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Ente dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi della ditta.

Resta salva per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Entro i sei mesi seguenti la scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza e verificata da parte dell'Ente la continuità gestionale delle strutture hardware e software oggetto dell'appalto, si provvederà allo svincolo del deposito cauzionale.

Qualora venga effettuata una proroga del servizio, la polizza deve intendersi anch'essa prorogata di un pari intervallo temporale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti alla stessa.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Ente avrà la facoltà di bloccare i pagamenti pendenti all'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità, promuovendo nel caso un'azione giudiziaria.

ART. 10 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è quello fissato di **Euro 2.944.284,00 (oltre IVA)** per il periodo di durata contrattuale.

Tali importi sono distribuiti tra i Comuni come indicato nella seguente tabella (iva esclusa):

Comune	Importo annuo (Euro)	Importo contrattuale (Euro)
Abbateggio	42.912,00	300.384,00
Caramanico Terme	275.772,00	1.930.404,00
Salle	42.936,00	300.552,00
Sant'Eufemia a Maiella	58.992,00	412.944,00
Totale	420.612,00	2.944.284,00

L'importo annuo complessivo offerto dai concorrenti s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria, con l'esplicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.

Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti l'oggetto del contratto, con possibilità di ricorso al quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 11 del R.D. n° 2440/1923 e smi.

Spettano, pertanto, ai Comuni, ognuno per la propria competenza, a completo compenso degli oneri assunti col presente capitolato:

- il pagamento del canone annuo risultante dall'aggiudicazione della gara d'appalto;
- i compensi per gli eventuali servizi speciali e straordinari non compresi nell'appalto al precedente art. 1, che dovranno essere pagati a parte, sempre che siano stati preventivamente e regolarmente richiesti per iscritto dall'Ente, e che il loro corrispettivo sia stato concordato anch'esso preventivamente.

ART. 11 - Pagamenti

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili (calcolate pari ad un dodicesimo dell'importo posto a base di gara al quale deve essere applicato il ribasso offerto in sede di offerta dall'Impresa appaltatrice), con pagamento a 30 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

La relativa fattura dovrà essere emessa da parte dell'Impresa appaltatrice, direttamente ai singoli Comuni per la quota parte di propria competenza sulla base della tabella di cui all'art 10.

La fattura dovrà preliminarmente al pagamento essere vista dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al fine di attestare la regolare esecuzione del servizio e l'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I. o A.T.I.), i Comuni procederanno al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovrà indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010.

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l'Ente e l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 12 seguente.

In caso di crediti maturati dai Comuni, dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d'accredito, da emettersi entro 15 giorni dalla data di richiesta formulata dall'Ente.

L'Ente potrà contestare l'esattezza dei conteggi effettuati dall'Impresa a mezzo lettera raccomandata, contenente l'indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso di contestazione, alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare, definire ed approvare i contenuti del conguaglio.

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio.

ART. 12 - Adeguamento e variazione dei servizi

L'impresa appaltatrice s'impegna, senza alcuna variazione del canone contrattuale, ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione, su richiesta dell'Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato. In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che

comportino oltre il **5%** (*cinque per cento*) di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi, ecc.

L'Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'Ufficio Tecnico, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dalla Ditta in sede di offerta.

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016, nonché sulla base del prezzario di cui all'allegato D) al Disciplinare Tecnico.

ART. 13 - Revisione del prezzo contrattuale

Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto.

Successivamente, compreso l'eventuale periodo di rinnovo/proroga previsto all'art. 3 del presente capitolato, sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice FOI).

Può costituire ulteriore elemento di variazione dell'ammontare dell'appalto il verificarsi dell'aumento del costo unitario da corrispondersi agli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti indifferenziati, con le modalità indicate all'art.16.

ART. 14 - Disciplina del subappalto

In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in essere, e nello specifico dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

In particolare si richiama

- l'obbligo, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.lgs. 50/2016, dell'Impresa di depositare il contratto di subappalto all'Ente entro venti giorni dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- l'obbligo, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.lgs. 50/2016, dell'Impresa di praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'autorizzazione del subappalto, non esime la Ditta dalle responsabilità derivatigli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

In ogni caso l'intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, nei modi previsti dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, pena la non possibilità di ricorrervi.

ART. 15 - Obiettivi

Gli obiettivi che i Comuni si propongono di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata;
- un aumento generalizzato dell'efficienza dei servizi complementari;
- l'eliminazione dal territorio dei Comuni di qualunque cassonetto a libero accesso;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- l'attivazione di un sistema di contabilizzazione dei comportamenti delle singole utenze che permetta in futuro di sviluppare una tariffazione puntuale della gestione dei rifiuti.

La ditta dovrà garantire in ogni Comune un risultato di raccolta differenziata **non inferiore al 65% medio annuo** a partire dall'anno 2017, calcolato con il metodo normalizzato previsto dalla Regione Abruzzo, mantenendo, come minimo, tale risultato per ogni anno successivo.

Restano a carico dell'impresa appaltatrice tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di comunicazione, comunicazioni all'Amministrazione comunale circa anomalie di servizio, eccetera) e quindi non potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.

ART. 16 - Spese di smaltimento e trattamento dei rifiuti

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le spese relative allo smaltimento e/o trattamento di tutte le tipologie di rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, compresi rifiuti secchi indifferenziati e/o rifiuti urbani indifferenziati, terre di spazzamento, frazione organica e frazione verde.

Nel caso l'I.A. dovesse risultare inadempiente nel pagamento delle fatture emesse dagli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, per un periodo superiore ai 60 gg data fattura, ogni singolo Comune, previa comunicazione all'Ente, potrà sostituirsi all'I.A. stessa facendosi carico, per le proprie competenze, di tali oneri di smaltimento. Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente, aumentate di maggiorazione nei termini di legge, sarà operato dal Comune di competenza con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall'impresa appaltatrice, a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Detti rifiuti dovranno essere conferiti in impianti indicati dall'Ente (in ogni caso un solo impianto per tutti i Comuni non potendo in alcun modo essere prevista la suddivisione dei flussi di rifiuti destinati a smaltimento) nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale, pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dei Comuni e/o degli utenti per eventuali variazioni degli impianti di smaltimento e/o trattamento; ai fini del presente bandi di gara le destinazioni sono le seguenti:

rifiuti indifferenziati, terre di spazzamento e ingombranti non recuperabili

Comuni di Caramanico Terme, Abbateggio e Sant'Eufemia a Maiella

presso Impianto di trattamento di rifiuti urbani Cogesa S.p.A. di Sulmona (AQ)

Comuni di Salle

presso Impianto di trattamento di rifiuti urbani Formula Ambiente S.p.A. in località Casoni (CH)

Nelle more della presente procedura di gara, i Comuni oggetto del presente appalto andranno ad individuare l'impianto di smaltimento comune che verrà successivamente comunicato alla Ditta Aggiudicataria. Pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dei Comuni e/o degli utenti in relazione all'impianto che verrà comunicato alla ditta aggiudicataria, fatto salvo quanto indicato nel presente articolo.

Le valutazioni poste a base di gara sono determinate considerando una tariffa pari a **129.00 €/ton**, compresa ecotassa ed altri oneri ambientali, iva esclusa; sono esclusi costi di trasporto presso il citato impianto od eventuali costi di trasferimento, che restano a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione della tariffa di smaltimento all'impianto indicato o come conseguenza della variazione dell'impianto di destino, alla I.A. verrà computato, come conguaglio al termine dell'anno solare (o, solo per l'ultimo anno, al termine del contratto), un incremento o una riduzione del canone pari alla variazione di costo della tariffa di smaltimento moltiplicato per le quantità di rifiuti smaltiti. I rifiuti da considerarsi per tale variazione di canone sono rifiuti urbani indifferenziati e le terre di spazzamento.

Per la frazione organica e per gli scarti verde, su richiesta da parte dell'Ente, sarà onere dell'impresa riferirsi a impianti di trattamento, anche di privati, debitamente autorizzati, con obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente le autorizzazioni degli impianti individuati per permetterne la verifica e il successivo convenzionamento.

Per i rifiuti secchi indifferenziati e/o rifiuti urbani indifferenziati, le terre di spazzamento ed i rifiuti ingombranti non recuperabili, fino a 300 km di percorrenza, andata e ritorno, considerando la viabilità principale e comunque più consona ai mezzi di trasporto previsti nell'appalto, dalla sede del municipio dell'Ente non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale. Oltre tale distanza si provvederà a compensare la ditta con l'importo espresso in tonnellata/km indicato nell'elenco prezzi allegato al Disciplinare Tecnico, al netto del ribasso offerto in sede di gara. I Comuni parteciperanno a tale compensazione in misura proporzionale alle quantità dei rifiuti oggetto di trasporto (riferimento codice CER) risultanti nell'ultimo MUD approvato.

Per tutti gli altri rifiuti non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale indipendentemente dalla distanza dell'impianto di destino.

Sono a carico/ricavo dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri e/o i ricavi, nessuno escluso, per il trasporto, la selezione, lo smaltimento e/o il trattamento degli altri rifiuti oggetto del presente appalto recuperabili e non.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice anche i costi di smaltimento di eventuali sovvalli derivati dalla lavorazione dei rifiuti di cui al comma precedente.

Spetta all'impresa appaltatrice l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili, per le quali sin da ora viene delegata la sottoscrizione delle convenzioni previste nell'ambito dell'accordo quadro A.N.C.I. /CONAI.

ART. 17 - Penalità

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, l'I.A. sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi su proposta del responsabile dell'Ufficio. Per i casi di inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito indicati:

INADEMPIENZA	PENALE
conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di o conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati	da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 20.000,00 per ogni contestazione
contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
il mancato adempimento di quanto ordinato dall'Ente a mezzo del suo responsabile	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancata attivazione dei servizi previsti nel progetto nei termini indicati all'art. 31, compresa attivazione dei sistemi informatizzati	euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo per ogni servizio non attivato

e compresa attivazione dell'applicazione di cui all'art.29	
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
mancato lavaggio e/o disinfezione di ciascun cassonetto entro i termini fissati	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per cadauno per giorno di ritardo
mancato svolgimento del servizio di spazzamento	da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 al giorno
incompleto spazzamento	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni carenza accertata
utilizzo di personale privo di divise aziendali	euro 100,00 il giorno per persona
inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	euro 200,00 cadauno per giorno
mancata o incompleta effettuazione del sistema di premialità alle utenze virtuose	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni carenza accertata
mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative	euro 1.000,00 per ogni carenza accertata
mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio	euro 200,00 per ogni infrazione
mancata presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6 nei termini indicati	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
mancato funzionamento del sistema di contabilizzazione dei conferimenti per una o più utenze nel servizio di raccolta domiciliare	da un minimo di euro 300,00 a un massimo di euro 1.500,00 per ogni giorno di malfunzionamento e per ogni frazione di rifiuto
mancato funzionamento del sistema di contabilizzazione dei conferimenti per una o più cassette informatizzate	da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di malfunzionamento e per ogni cassetta informatizzata
svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato	euro 500,00 per ogni mezzo ed unità di personale in meno accertata
irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non indicate nel precedente elenco	da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni contestazione

Resta comunque a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più

breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata AR.

Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata AR al domicilio dell'impresa appaltatrice.

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l'Ente applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, ad insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni dell'I.A. non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza del Comune di competenza, dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze, così come disposto dall'art. 19.

ART. 18 - Esecuzione d'ufficio

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa appaltatrice, regolarmente affidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio, compreso l'acquisto, la realizzazione e l'attivazione delle casette informatizzate.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente, aumentate di maggiorazione nei termini di legge, sarà operato dal Comune di competenza con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall'impresa appaltatrice, a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

ART. 19 - Risoluzione del contratto

L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- 1) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Ente, compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 15 per tre anni consecutivi;
- 2) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'impresa appaltatrice;
- 3) cessazione, cessione o fallimento dell'impresa appaltatrice;
- 4) cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- 5) venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;

- 6) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- 7) mancato pagamento dei salari per oltre tre mesi agli operai impiegati dall'impresa;
- 8) gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- 9) ogni altra motivazione di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016.

In caso di rescissione del contratto per i motivi su esposti, l'impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 20 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia quali (elenco non esaustivo):

- D.lgs 50/2016;
- D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014;
- D.lgs 205/2010;
- D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- DM 28 aprile 1998, n. 406 e s.m.i.;
- DPR n. 254 del 15 luglio 2003;
- Regolamento di Igiene Urbana dell'Ente;
- Tutti i Regolamenti, Leggi, Decreti, circolari, ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

ART. 21 - Controversie

Le vertenze che avessero a sorgere tra l'Ente e l'Impresa appaltatrice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente che autorizzerà o meno la transazione.

Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è il Tribunale di Pescara. E' esclusa la procedura arbitrale.

ART. 22 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto; l'IVA per quanto dovuta è a carico dei Comuni.

L'impresa appaltatrice è tenuta a versare un contributo una tantum pari ad Euro 20.000,00 (ventimila euro), per spese di pubblicazione, per le fasi di espletamento della procedura di gara e per quanto previsto dalla Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.73 del 04.05.2015, da versarsi al momento della sottoscrizione del contratto o secondo altre modalità comunicate dall'Ente e comunque entro due mesi dall'avvio dei servizi.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ART. 23 - Responsabilità dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere:

- alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro per ciascun automezzo
- a stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso
- a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto ed in caso di rinnovo o proroga fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:

a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. Sono considerati nel novero dei terzi l'Ente, verso la quale l'impresa appaltatrice in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa dell'impresa appaltatrice. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ogni singolo sinistro;

b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ciascun prestatore di lavoro;

c) responsabilità civile per inquinamento: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a due milioni di Euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Cod.Civ.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, o associate a qualunque titolo. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'impresa appaltatrice resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).

ART. 24 - Sicurezza sul lavoro

L'impresa appaltatrice è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

L'impresa appaltatrice ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'impresa appaltatrice e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice è edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto (elenco non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
- b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
- e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio (ad esempio, carta e plastica);
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

L'impresa appaltatrice, al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.

L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all'Ente di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall'Ente in qualunque momento dell'appalto e dovrà essere consegnata, in copia, all'Ente entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In ogni caso, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'impresa appaltatrice sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).

Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità dell'impresa appaltatrice. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata dall'Ente la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, si impegna a coadiuvare l'Ente nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

L'Ente si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare l'impresa appaltatrice nell'attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

ART. 25 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare nel PPO (Piano programma Organizzativo) il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- 1) ai sensi della normativa vigente e dell'art. 6 del CCNL (applicato dalle imprese cessanti), l'aggiudicatario avrà l'obbligo di assumere ex-novo il personale, di cui all'allegato B) al Disciplinare Tecnico, in forza a tempo indeterminato nelle imprese cessanti, addetto in via ordinaria all'appalto

in oggetto ed applicare quanto disposto all'art. 6 del vigente CCNL per Imprese e Società esercenti servizi di igiene ambientale;

- 2) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- 3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 4) trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;
- 5) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

- a) essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
 - del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà avere le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici moli, deve essere specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente,
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti,
- metodi di acquisizione e gestione dati,
- conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.

ART. 26 - Mezzi e attrezzature

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice metterà a disposizione tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessarie al loro espletamento.

La flotta veicoli, le attrezzature, le apparecchiature, i rotabili, i Dispositivi di Protezione Individuale, i contenitori previsti nell'Offerta Tecnica devono essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE e ai requisiti di sicurezza vigenti.

I mezzi devono essere sottoposti con esito positivo alle verifiche periodiche dell'Ispettorato della Motorizzazione.

I mezzi devono essere dotati di apposita copertura assicurativa, carta di circolazione ed idonei per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali secondo quanto riportato dal Decreto 3 giugno 2014 n. 120 e dalle Deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo stesso.

I veicoli utilizzati per il servizio di raccolta devono essere dotati, pena la loro immediata sostituzione, di tutti i dispositivi che tutelino e salvaguardino la sicurezza degli addetti al servizio.

Detti dispositivi devono essere costantemente tenuti in efficienza dell'impresa appaltatrice. Il Direttore dell'esecuzione del contratto può eseguire verifiche e controlli sui vari dispositivi e misurazioni sui livelli di rumorosità durante tutto il periodo contrattuale.

L'impresa appaltatrice deve garantire la qualità, la rispondenza alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza e la correttezza di utilizzo degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali, assumendo a proprio carico ogni onere derivante dall'inosservanza delle norme vigenti per la sicurezza del lavoro e per la prevenzione degli inquinamenti.

I mezzi in uso dovranno comunque rispettare almeno le Direttive comunitarie in materia di emissioni di inquinanti da parte dei veicoli.

Le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto nell'allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova previsti nella pertinente norma tecnica CUNA.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente.

L'impresa appaltatrice deve provvedere, a sua cura e spese, al lavaggio e disinfezione periodica dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio ed in ogni caso i mezzi ad inizio di ogni giornata di servizio dovranno presentarsi idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

L'impresa appaltatrice s'impegna a garantire le scorte necessarie.

L'impresa appaltatrice deve mantenere tutti i mezzi, per tutta la durata dell'appalto, in perfetta efficienza e coloritura, sostituendo quelli che per uso o avaria fossero deteriorati. Nel caso di guasto di un mezzo l'impresa appaltatrice deve provvedere alla sostituzione immediata per assicurare la continuità del servizio. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione dovranno essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

Il Comune di Sant'Eufemia a Maiella, se richiesto dall'I.A., metterà a disposizione in forma di comodato d'uso gratuito n.2 mezzi minicompattatori come descritti nella seguente tabella:

Mezzo/Telaio	Targa	Immatricolazione
IVECO FIAT 80-14	PE341745	18/06/1991
IVECO 95 E 21-3.2 CTG N2	AK540BW	17/01/1997

In caso di accettazione da parte dell'I.A. sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri di esercizio e per la messa su strada del mezzo, compresi bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'impresa appaltatrice deve garantire l'utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale, ed in particolare, di classe minima Euro 5, fatto salvo i mezzi forniti in comodato d'uso gratuito da parte degli Enti di cui alla precedente tabella.

Inoltre tutti i mezzi di servizio per la raccolta domiciliare dovranno essere dotati di idonea strumentazione atta alla lettura dei tag apposti sui sacchi o contenitori esposti dagli utenti. Il sistema

di lettura impiegato sui mezzi di raccolta dovrà essere realizzato in modo tale da impedire letture dei codici non pertinenti, errati o contraffatti. Il margine di errore del sistema di lettura deve essere inferiore allo 0,5%. La trasmissione dati tra i dispositivi di raccolta e server, al termine delle operazioni di raccolta, deve disporre di adeguati livelli di sicurezza al fine di prevenire ed evitare possibili perdite di dati. Il sistema dovrà inoltre essere idoneo alla memorizzazione e conservazione delle registrazioni relative a più giorni di servizio, in caso di mancato scarico o assenza di linea di trasmissione.

Tutti gli automezzi devono recare il logo e nome dei Comuni, la dicitura "Servizi di igiene urbana" e il nominativo dell'impresa appaltatrice. Inoltre, sugli automezzi deve essere riportato il numero verde per le segnalazioni dei cittadini all'impresa appaltatrice. Dette scritte dovranno essere riportate su tutti i mezzi in servizio e dovranno essere di dimensioni facilmente visibili.

I contenitori attualmente ubicati nei territori dei Comuni di Abbateggio, Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella sono di proprietà dei Comuni.

I contenitori stradali, di cui all'Allegato G del Disciplinare Tecnico, attualmente ubicati nel Comune di Salle sono di proprietà dell'attuale gestore, per cui dovranno essere sostituiti dalla ditta aggiudicataria con oneri a suo esclusivo carico, fatto salvo eventuali accordi tra le parti come richiamato nell'art. 31 del presente Capitolato.

Si specifica che, attraverso finanziamenti regionali e provinciali, i Comuni forniranno, in aggiunta a quanto già presente nel territorio, le seguenti attrezzature alla ditta aggiudicataria ai fini del servizio oggetto di gara, in comodato d'uso gratuito:

- n. 2 container scarrabili da 25-30 mc per il Centro di Raccolta da parte del Comune di Abbateggio

L'impresa appaltatrice deve utilizzare contenitori e sacchi per la raccolta dei rifiuti che:

- rechino il logo e nome dei Comuni ed il numero verde per le chiamate da parte degli utenti all'I.A.;
- siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa indicata nel Disciplinare Tecnico;
- siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l'arredo urbano adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e contengano almeno il 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che debbono essere in materiale compostabile;
- rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulando in modo semplice e chiaro;
- siano provvisti delle dotazioni segnaletiche a norma di legge;
- limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.

I contenitori destinati a condomini qualora posti in aree accessibili al pubblico debbono essere dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento (ad es. tessere magnetica, chiave, ecc.).

Spetta all'impresa appaltatrice il mantenimento in efficienza di attrezzature, contenitori e mezzi impiegati. Spetta all'impresa appaltatrice la sostituzione dei contenitori obsoleti e di quelli eventualmente danneggiati o incendiati e l'assicurazione R.C.T. degli stessi.

Spetta inoltre all'impresa appaltatrice il reintegro gratuito dei contenitori smarriti o sottratti all'utenza, dietro presentazione di autodichiarazione che ne attestanti le motivazioni.

L'impresa appaltatrice si assume inoltre il rischio connesso all'esposizione dei contenitori (furto, danneggiamento o altro) senza oneri aggiuntivi a carico degli utenti o dei Comuni o dell'Ente.

L'Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le

attrezzature non idonee, anche quelle fornite in comodato d'uso gratuito alle singole utenze, siano sostituiti o resi idonei.

ART. 27 - Centri Servizi dell'impresa appaltatrice

L'Impresa appaltatrice al momento dell'affidamento del servizio dovrà avere la disponibilità di un Centro Servizi nel territorio dei Comuni o entro 40 km computati dalla sede del municipio dell'Ente, qualificato come "unità locale", comprendente la rimessa automezzi, magazzino ricambi e attrezzature, sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi e servizi per i dipendenti, recapito telefonico, telefax e posta elettronica.

Il Centro Servizi dovrà essere perfettamente agibile ed utilizzabile al massimo entro giorni 180 (centottanta) dalla data di inizio del servizio.

Rimangono a carico dell'Impresa tutti i costi per il viaggio andata e ritorno dal suddetto sito/i al territorio d'esecuzione dei servizi e da questo agli impianti di smaltimento/trattamento/recupero.

Gli estremi del recapito dell'Impresa appaltatrice ed il nominativo del Responsabile Operativo e, se diverso, del Responsabile Tecnico, con i relativi recapiti (telefono cellulare, e-mail e fax) che dovranno essere comunicati all'Ente in forma scritta entro quindici giorni dall'affidamento. La nomina del Responsabile Operativo dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Il Responsabile Operativo dell'Impresa appaltatrice dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà a disposizione con i propri recapiti telefonici, al fine di consentire all'Ufficio Tecnico dell'Ente di contattarlo, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 di ogni giorno lavorativo sabato compreso, per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa appaltatrice indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

In particolare, il Responsabile Operativo ha il compito di organizzare e dirigere il personale dell'Impresa per l'efficienza ed efficacia del servizio in conformità alle norme del contratto .

L'impresa si obbliga a rimuovere dall'incarico il Responsabile Operativo designato dall'Impresa qualora questi non adempia ai compiti sopra indicati, previa formale contestazione di addebiti da parte dell'Ente. La sostituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta dell'Ente, fatta salva la facoltà dell'Impresa di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni.

Gli oneri per la relativa gestione dell'unità locale di cui al presente articolo (inclusi i consumi), manutenzione e pulizia, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'impresa appaltatrice.

ART. 28 - Ecosportello

Oltre a quanto indicato al precedente art. 27, l'I.A. ha l'obbligo di mettere a disposizione il personale ed il materiale di consumo per la gestione, entro due mesi dall'affidamento del servizio, di un ufficio relazioni con il pubblico (ecosportello) da ubicarsi in accordo con l'Ente. Presso tale ufficio dovranno essere presenti addetti della ditta, per le attività di relazione con il pubblico, secondo le modalità descritte nel Disciplinare Tecnico.

ART. 29 - Calendario dei servizi e comunicazione e applicazione informativa

L'impresa appaltatrice si impegna a realizzare entro il 1 dicembre di ogni anno un calendario informativo rivolto agli utenti, che dovrà essere pari al numero delle utenze maggiorato del 10%.

In tale calendario dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti e dovrà prevedere, per ogni

giorno dell'anno e per ogni zona di territorio, il servizio per ogni materiale di raccolta, esplicitando anche i giorni di raccolta per le prestazioni aggiuntive del servizio domiciliare.

Rientra nella fornitura a cura della ditta anche la distribuzione ad ogni utenza entro il 15 dicembre di ogni anno del calendario e del materiale informativo eventualmente predisposto dai Comuni.

L'impresa appaltatrice è tenuta a realizzare la campagna di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze del territorio per l'avvio dei nuovi servizi domiciliari e negli anni successivi secondo le modalità indicate in sede di offerta tecnica e dovrà prevedere per tali attività, ad esclusione degli oneri per la gestione dell'ecosportello di cui all'art.28, almeno il 2% del canone medio annuo offerto per ogni anno di appalto, concordando le stesse con l'Ente.

Nel caso che l'Ente non si ritenga soddisfatto dalle iniziative proposte dalla ditta per la comunicazione potrà richiedere la liquidazione del contributo di cui sopra e gestire direttamente o tramite terzi le varie iniziative, ciò senza nulla a pretendere da parte dell'impresa appaltatrice.

Inoltre, l'I.A. deve prevedere nelle attività di comunicazione la disponibilità, in forma gratuita ai Comuni ed a tutte le utenze, di un'applicazione informativa per dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet).

Gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere con l'utilizzo dell'applicazione sono:

- che tale applicazione diventi uno strumento di partecipazione attiva delle utenze del territorio anche ai fini del miglioramento del servizio di igiene urbana;
- che tale applicazione sia facilmente riconoscibile ed utilizzabile sia da parte delle utenze residenti che non residenti (flussi turistici, ecc.);
- che tale applicazione sia in linea con i principi dell'economia circolare permettendo al cittadino di ottenere informazioni in merito allo stesso prodotto prima che diventi rifiuto, facilitando in tal modo lo sviluppo di azioni virtuose relative agli acquisti sostenibili ed alla riduzione dei rifiuti.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, tale applicazione dovrà essere di "seconda generazione", ovvero dovrà contenere i seguenti strumenti:

- glossario / dizionario dei rifiuti aggiornato in base alle indicazioni degli utenti
- geolocalizzazione delle utenze
- calendario delle raccolte domiciliari, anche differenti su più zone dello stesso Comune
- database di riconoscimento attraverso barcode dei codici dei prodotti (con una banca dati attiva di almeno 500.000 prodotti), permettendo inoltre la possibilità di associare al prodotto/rifiuto anche altre informazioni (ambientali, di pericolosità, modalità di conferimento, ecc.)
- riconoscimento automatico dei simboli della raccolta differenziata
- interattiva con gli utenti, per permettere una comunicazione bidirezionale tra Cittadini e Ente tramite applicazione attraverso:
 - comunicazioni push dall'Ente ai Cittadini
 - invio richieste di informazioni dai Cittadini verso il servizio e ricezione delle risposte/feedback

Nell'offerta tecnica le partecipanti dovranno inserire i depliant/brochure dell'azienda fornitrice dell'applicazione, che indichi gli strumenti sopra esposti e comprensiva dei luoghi/territori ove già applicata.

Si comunica che, a tutela della libera concorrenza, nell'offerta tecnica non possono essere in alcun modo inseriti, accettati e considerati contratti *in esclusiva* tra la ditta proponente ed eventuali aziende fornitrici dell'applicazione informativa per dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet) sopra richieste.

ART. 30 - Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'impresa appaltatrice di segnalare all'Ente, entro 48 ore dall'acquisizione dell'irregolarità e mediante appositi report periodici previsti nel presente capitolato, quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.).

E' fatto altresì obbligo di denunciare all'Ente, nelle forme sopra indicate, qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'impresa appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

In caso di ritardo nel versamento del contributo questo sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza.

ART. 31 – Avvio dei servizi e fase transitoria

L'impresa appaltatrice si impegna ad avviare i nuovi servizi **entro tre mesi** dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti.

L'impresa appaltatrice si impegna a redigere il progetto esecutivo del nuovo Centro di Raccolta **entro due mesi** dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti.

L'impresa appaltatrice si impegna a realizzare ed avviare il Centro di Raccolta **entro otto mesi** dall'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente e del Comune ove localizzata la struttura.

Con avvio dei servizi si intende l'attivazione delle raccolte domiciliari sull'intero territorio previsto dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica dell'I.A. e la realizzazione ed attivazione delle casette informatizzate e la attivazione/fruibilità dell'applicazione informativa di cui all'art. 29.

Nella fase transitoria la ditta dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalità operative, restando a suo esclusivo carico la sostituzione dei contenitori stradali, sia le necessarie indagini conoscitive del territorio, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per i Comuni.

In caso di accordi tra l'attuale gestore e la ditta aggiudicataria per la cessione dei contenitori stradali di proprietà dell'attuale gestore, le parti devono comunicare all'Ente per scritto tale accordo raggiunto indicando il soggetto responsabile alla rimozione dei contenitori stessi.

Contemporaneamente la ditta dovrà attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari e delle casette informatizzate e precisamente:

- elaborazione banca dati utenze, compresa indagine preliminare presso utenze domestiche e non, e predisposizione dei fogli di distribuzione materiali;
- provvedere al magazzino/deposito provvisorio per le forniture da consegnare alle utenze, alla preparazione delle fasi di consegna, presso il proprio Centro Servizi o mediante reperimento di idonea area, il tutto a cura e spesa della ditta aggiudicataria;
- provvedere alla fornitura dei materiali presso le utenze indicati in sede di gara;
- provvedere alla distribuzione completa dei materiali (contenitori) presso le utenze, compreso il materiale informativo;
- provvedere alla eventuale rimozione e deposito presso un sito autorizzato dei contenitori/cassonetti dislocati sul territorio e non riutilizzati.

Per le utenze che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale la ditta dovrà garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi.

L'I.A., inoltre, dovrà prevedere un'attività di assistenza alle utenze per il corretto conferimento presso le strutture informatizzate, sia attraverso i classici canali di assistenza (numero verde, internet, eco

sportello, ecc.), sia attraverso la presenza diretta di personale, adeguatamente formato, in tutte le strutture informatizzate, nel primo mese dall'attivazione delle stesse, per almeno 20 ore/mese a struttura, secondo un cronoprogramma proposto dall'I.A. ed approvato dall'Ente.

Eventuali disservizi della fase di gestione dei servizi saranno contestati alla ditta secondo quanto previsto al precedente art. 17.

ART. 32 - Tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

L'I.A. è tenuta a redigere il Piano Finanziario per ogni Comune previsto dal DPR 158/99 e s.m.i.

I Comuni si riservano l'intenzione di sperimentare procedure di applicazione della tassa/tariffa puntuale di tipo innovativo con l'obiettivo di attivare sistemi di raccolta più aderenti alle effettive esigenze delle utenze anche attraverso servizi personalizzati.

In tal caso l'Impresa è tenuta a collaborare con i Comuni per la predisposizione della sperimentazione anche attraverso la stipula di appositi separati accordi tra le parti con separato atto contrattuale dall'Ente, in estensione al contratto principale nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 1995, n. 157 (art.7, comma 2, lettera e).

ART. 33 - Riservatezza

L'Impresa appaltatrice ed i propri dipendenti hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente e dai Comuni. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.